

COMUNE DI SANDRIGO
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 15/12/1998
Modificato con DCC n. 73 del 18/11/2004
Modificato con DCC n. 35 del 26/06/2012
Modificato con DCC n. 53 del 30/09/2013
Modificato con DCC n. 17 del 27/03/2017
Modificato con DCC n. 3 del 05/03/2024

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. Consiglieri comunali
- Art. 2. Prima seduta del consiglio - Consigliere anziano
- Art. 3. Primi adempimenti del consiglio

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

- Art. 4. Composizione
- Art. 5. Costituzione
- Art. 6. Presa d'atto del Consiglio
- Art. 7. Conferenza dei Capi-gruppo

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 8. Istituzione e composizione
- Art. 9. Notizie sulla costituzione
- Art. 10. Insediamento
- Art. 11. Convocazione
- Art. 12. Funzionamento - Decisioni
- Art. 13. Partecipazione del Sindaco
- Art. 14. Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 15. Assegnazione affari
- Art. 16. Indagini conoscitive
- Art. 17. Commissioni speciali o di inchiesta
- Art. 18. Sedute delle commissioni

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 19. Sede riunioni
- Art. 20. Sessioni
- Art. 21. Convocazione
- Art. 22. Seduta prima convocazione
- Art. 23. Seduta seconda convocazione
- Art. 24. Ordine del giorno
- Art. 25. Sedute - Adempimenti preliminari
- Art. 26. Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 27. Ordine durante le sedute
- Art. 28. Sanzioni disciplinari
- Art. 29. Tumulto in aula
- Art. 30. Comportamento del pubblico
- Art. 31. Prenotazione per la discussione
- Art. 32. Svolgimento interventi
- Art. 33. Durata interventi
- Art. 34. Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 35. Udienze conoscitive
- Art. 36. Dichiarazione di voto
- Art. 37. Verifica numero legale
- Art. 38. Votazione

- Art. 39. Irregolarita' nella votazione
- Art. 40. Verbalizzazione riunioni
- Art. 41. Diritti dei consiglieri
- Art. 42. Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 43. Segretario - Incompatibilita'

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 44. Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 45. Interrogazioni
- Art. 46. Risposta alle interrogazioni
- Art. 47. Interpellanze
- Art. 48. Svolgimento delle interpellanze
- Art. 49. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 50. Mozioni
- Art. 51. Svolgimento delle mozioni
- Art. 52. Emendamenti alle mozioni
- Art. 53. Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art. 54. Votazione delle mozioni

TITOLO VII PROCEDURE PARTICOLARI

- Art. 55. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori
- Art. 56. Decadenza dalla carica di consigliere comunale
- Art. 57. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.
Consiglieri comunali

1. Le modalita' di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modifiche.
2. Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione ed assume la pienezza delle sue funzioni al momento della prestazione del giuramento richiesto dall'art.4 della legge 127/97. Il verbale della seduta nella quale viene prestato giuramento va trasmesso al Prefetto ai fini di quanto prevede l'art.38 della legge 142/90.
3. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2.
Prima seduta del consiglio - Consigliere anziano

1. La prima seduta del consiglio e' convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni da tale convocazione.
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione e' notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3
Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo.

TITOLO II
GRUPPI CONSILIARI

Art. 4.
Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.
4. E' comunque possibile durante il periodo amministrativo costituire nuovi gruppi con un minimo di 2 Consiglieri o confluire in un gruppo già esistente.

Art. 5.
Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della

comunicazione, assume la qualita' di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni Gruppo e' altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

Art. 6.

Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7.

Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo e' convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o piu' Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonche' per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8

Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari:
 - Commissione per l'aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti.
 - Commissione Piani e Programmi.
 - Commissione Bilancio e Finanze.
2. Le commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali designati dai capigruppo consiliari con proposta scritta al Sindaco e sono nominate dal consiglio comunale con votazione palese. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna commissione proporzionalmente alla rappresentanza dei vari gruppi consiliari.
3. Le deliberazioni con le quali vengono istituite le Commissioni previste dai commi precedenti devono essere approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
4. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
5. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente secondo comma.
6. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro consigliere del suo gruppo, previo consenso del capogruppo, che provvede a dare l'informazione al Presidente della commissione.
7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di un componente della commissione, che renda necessaria la sua sostituzione, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio capogruppo, un altro rappresentante.
8. Le dimissioni da membro della commissione consiliare sono presentate al Sindaco e comunicate al Presidente della commissione e al proprio Capogruppo consiliare.
9. Le dimissioni acquistano efficacia e divengono irrevocabili con l'assegnazione alla commissione di altro consigliere in sostituzione del dimissionario.

10. Il consigliere dimissionario partecipa alle riunioni della commissione fino all'adozione del provvedimento di cui al comma precedente.

11. Con le stesse modalità di cui al precedente comma 2, si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 9. Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art. 10. Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi di norma entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.

3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età'.

Art. 11. Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, anche su richiesta di 1/5 dei Consiglieri, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età' fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 12 Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.

2. Le decisioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti, determinata con il meccanismo del voto ponderato, ovvero con peso corrispondente al numero di voti di cui dispone il gruppo di appartenenza all'interno del Consiglio, diviso per il numero dei rappresentanti dello stesso gruppo nella commissione interessata. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. In ogni caso le decisioni della Commissione non possono assumere valore deliberativo in sostituzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

Art. 13. Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco, il Presidente dell'assemblea e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.

2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 14. Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 15.
Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è sottoposto al Consiglio Comunale, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 16.
Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 17
Commissioni speciali o di inchiesta

1. Il Consiglio può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per la Commissioni consiliari permanenti.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art 18.
Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni non sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19.
Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti e che interessino in particolare la collettività locale, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 20.
Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria e d'urgenza secondo le previsioni statutarie.

2. Può essere riunito anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 21. Convocazione

1. Le convocazioni del Consiglio Comunale sono effettuate tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. In caso di impossibilità o irreperibilità le convocazioni del Consiglio possono essere effettuate mediante telegramma, raccomandata a.r. o altre modalità equipollenti. Con accordo preventivo dei Capigruppo Consiliari, le Convocazioni del Consiglio Comunale ed ogni altra comunicazione istituzionale, possono essere eseguite anche per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato dai Consiglieri.
2. Qualora un consigliere risieda fuori dal territorio comunale deve segnalare alla Segreteria Generale – entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o dal cambio di residenza – un indirizzo entro il comune di Sandrigo presso il quale possono essergli recapitati gli avvisi di convocazione. In difetto, si intende che il consigliere ha eletto domicilio presso la segreteria comunale.
3. Con accordo preventivo dei Capigruppo Consiliari, le proposte di delibera iscritte all'ordine del giorno, depositate materialmente, assieme alla correlata documentazione, presso l'ufficio Segreteria e messe a disposizione dei Consiglieri comunali per la presa visione, sono trasmesse a ciascun consigliere in via telematica.

Art. 22 Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. **Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. È fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse previste espressamente da norme di legge e dallo Statuto.**
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 23. Seduta seconda convocazione

1. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non può aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non può proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

Art. 24

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 20.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio puo' discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, e' disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, esclusi quelli di cui al comma 2 la cui decisione spetta solo ai firmatari della richiesta.

Art. 25.

Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto cio' che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Sui processi verbali non e' concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 26.

Pubblicita' e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualita', le attitudini e la moralita' delle persone.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27.

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non puo' entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 28.

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere puo' intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco richiama formalmente il consigliere e, se il suo atteggiamento persiste, sospende la seduta.
3. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco puo' proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 29.

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 30.

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non puo' accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, e' ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo

scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco puo' disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 31.

Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si prenotano a parlare dopo la presentazione e prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non piu' di cinque minuti.

Art. 32.

Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facolta' di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facolta' di intervenire.

3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono pero' intervenire piu' di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno e per integrare l'intervento precedente per non più di 5 minuti.

Art. 33.

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.

2. La durata degli interventi in Consiglio non puo' eccedere:

a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;

d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco puo' togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; puo', a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non puo', in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 34.

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, puo' porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva puo' essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere per gruppo consiliare.

5. In caso di contemporanea presentazione di piu' questioni pregiudiziali o di piu' questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale puo' intervenire un solo consigliere per

gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva e' accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere per gruppo consiliare, e per non piu' di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 35.

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio puo' disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attivita' del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio puo' invitare il Segretario comunale nonche' i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verra' successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si e' proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 36.

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo puo' fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non e' piu' concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 37.

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la meta' del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se cio' non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 38.

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale, per alzata di mano o a scrutinio segreto, a discrezione del Sindaco.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 39.

Irregolarita' nella votazione

1. Quando si verificano irregolarita' nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, puo', valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi pero' soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 40.

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta. Il verbale è un atto personale del Segretario-Notaio il quale redige una sintesi degli interventi dei consiglieri, e pertanto, il consigliere che voglia far apparire il suo intervento integrale o lo deve dettare oppure consegnare per iscritto (la registrazione magnetica rimarrà agli atti).
2. Successivamente alla compilazione il verbale viene pubblicato all'Albo pretorio parte integrante della deliberazione cui inerisce. Non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione, ciascun consigliere comunale può, con atto scritto indirizzato al Segretario comunale, fare precisazioni in ordine a sue dichiarazioni che ritenga non esattamente riportate e chiedere le eventuali rettifiche.
3. Ogni proposta di rettifica è sottoposta a votazione in forma palese nella prima seduta utile del Consiglio comunale e, se approvata, è inserita a verbale della seduta in corso. A cura del Segretario è fatta apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato indicando la data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
4. I verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio segreteria.

Art. 41.

Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 42.

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 43.

Segretario - Incompatibilita'

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilita' dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 44.

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalita' all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonche' informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Cio' sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere puo' chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia, la quale dovrà essere convocata entro 10 giorni. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, puo' decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.
3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie

di cui all'art. 17 - comma 38, lettere a), e b) - della legge 127/1997, delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al 38 comma dell'art. 17 citato.

Art. 45. Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta o verbale in aula. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. L'interrogazione a risposta verbale è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile successiva alla sua presentazione al protocollo.
5. Alle interrogazioni con risposta scritta deve essere data evasione entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo, salva motivata proroga comunicata all'interrogante, da parte del Sindaco o Assessore incaricato.

Art. 46. Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte in aula alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione, fermo restando la facoltà del Sindaco di rispondere nella seduta successiva.

Art. 47. Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
2. Le interpellanze sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile successiva alla loro presentazione al protocollo.

Art. 48. Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante, senza giustificati motivi, comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza, fermo restando la facoltà del Sindaco di rispondere nella seduta successiva.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 49.

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.
terpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 50.

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o piu' consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione e' indirizzata al Sindaco, e presentata al protocollo comunale.
3. Qualora la mozione abbia contenuto deliberativo o comporti spese per il Comune, dev'essere accompagnata dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Art. 51.

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione e' illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 52.

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno pero' illustrati e discussi separatamente con le modalita' di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 53.

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione e' possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza pero' che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 54.

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa e' approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 55.

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Le modalita' per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 56.

Decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilita' o di incompatibilita'.
2. Le modalita' per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, N. 154.
3. Il Consigliere comunale viene dichiarato decaduto dalla carica qualora, senza giustificati motivi, non intervenga nelle sedute consecutive relative ai seguenti argomenti: Conto Consuntivo, Verifica degli equilibri di Bilancio e Approvazione del Bilancio di Previsione
4. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate per iscritto al Sindaco dall'interessato, e decide di conseguenza.
5. L'iniziativa di cui al precedente comma 3 puo' essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 57.

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio e' depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo , nonche' i diritti di ricerca e di visura.